

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: MARIO PEPE ED ALTRI E COLA: MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI REVISIONE DEI PROCESSI PENALI A SEGUITO DI SENTENZE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO (1447-1992)

(A.C. 1447 - Sezione 1)

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Norma transitoria).

1. La richiesta di revisione può essere proposta entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge anche nel caso in cui la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo o la decisione del Comitato dei ministri sia stata pronunciata prima di tale data.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.

(Norma transitoria).

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO

2. 6 DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 2. 6 della Commissione, comma 1-bis, dopo le parole: della presente legge, aggiungere le seguenti: aventi ad oggetto i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.

0. 2. 6. 1. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Per i procedimenti in corso, ovvero già definiti al momento di entrata in vigore della presente legge, la richiesta di revisione non può essere proposta se la prova è stata formata legittimamente secondo le disposizioni vigenti al momento del giudizio.

2. 6. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. La revisione delle sentenze e dei decreti penali di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, non può essere richiesta qualora la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sia stata commessa prima della data di entrata in vigore della presente legge.

2. 5. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Finocchiaro, Bonito, Carboni.

(Approvato)

(A.C. 1447 - Sezione 2)

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA AL TITOLO DEL TESTO UNIFICATO

Al titolo, sopprimere le parole: dei processi penali.

Tit. 1. La Commissione.

(Approvato)

DISEGNO DI LEGGE: S. 2384 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 3 LUGLIO 2003, N. 159, RECANTE DIVIETO DI COMMERCIO E DETENZIONE DI ARACNIDI ALTAMENTE PERICOLOSI PER L'UOMO (APPROVATO DAL SENATO) (4198)

(A.C. 4198 - Sezione 1)

PROPOSTA EMENDATIVA DICHIARATA
INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA
SEDUTA

Al comma 1, dopo le parole: aracnidi selvatici aggiungere le seguenti: cani delle praterie, rane per le quali non esiste antidoto alla trasmissione del loro veleno.

1. Bindi, Burtone, Fioroni, Meduri, Mosella.

(A.C. 4198 - Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1.

(A.C. 4198 - Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

NULLA OSTA

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli articoli aggiuntivi 1.01 Bindi e 1.02 Battaglia, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura:

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4198 - Sezione 4)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Sono da considerare potenzialmente pericolosi per l'incolumità e la salute pubblica tutti gli esemplari vivi di aracnidi selvatici, ovvero provenienti da riproduzioni in cattività, che possono arrecare, con la loro azione diretta, effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che comunque possono costituire pericolo per l'incolumità pubblica.

2. È vietato a chiunque, detenere, commercializzare, importare, esportare o riesportare gli esemplari di cui al comma 1, salve le esenzioni previste dal comma 6 dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150. In caso di inosservanza si applica la disciplina sanzionatoria di cui al comma 4 del medesimo articolo 6.

3. A coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, detengono esemplari vivi delle specie di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4198 – Sezione 5)

MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e successive modificazioni »;

al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e successive modificazioni, fatte salve le esenzioni previste dal comma 6 del medesimo articolo 6. Il termine per la denuncia di cui al suddetto comma 3 all'ufficio territoriale del governo è di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

(A.C. 4198 – Sezione 6)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: aracnidi selvatici aggiungere le seguenti: cani delle praterie, rane per le quali non esiste antidoto alla trasmissione del loro veleno.

1. 1. Bindi, Burtone, Fioroni, Meduri, Mosella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce, con proprio decreto, individua ed elenca gli esemplari e le specie di cui al comma 1 pericolose per l'incolumità pubblica, nel rispetto della normativa comunitaria e della Convenzione firmata a Washington il 3 marzo 1973, sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione.

1. 3. Zanella, Lion.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con proprio decreto il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, identifica

le specie animali pericolose di cui al comma 1 assoggettate alla presente disciplina.

1. 4. Battaglia, Ruzzante.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: all'ufficio territoriale del governo aggiungere le seguenti: nonché all'ufficio preposto della regione territorialmente competente.

1. 5. Battaglia, Ruzzante.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: trenta giorni.

1. 6. Battaglia, Ruzzante.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

1. 2. Bindi, Burtone, Fioroni, Meduri, Mosella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Sono fatte salve eventuali ed ulteriori disposizioni regionali di disciplina della circolazione di specie animali pericolose per una maggiore tutela della salute pubblica.

1. 7. Battaglia, Ruzzante.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e delle politiche agricole e forestali, adotta un decreto interministeriale d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, finalizzato all'individuazione e all'elencazione di tutte le specie animali ritenute

pericolose per la salute e l'incolumità pubblica, nonché ad istituire un'anagrafe delle specie pericolose presenti sul territorio nazionale.

1. 01. Bindi, Burtone, Fioroni, Meduri, Mosella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e delle politiche agricole e forestali, adotta un decreto interministeriale d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, finalizzato all'individuazione e all'elencazione di tutte le specie animali ritenute pericolose per la salute e l'incolumità pubblica, nonché ad istituire un'anagrafe delle specie pericolose presenti sul territorio nazionale.

1. 02. Battaglia.

(A.C. 4198 — Sezione 7)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 4198 concernente « Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 2003, recante divieto e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo »;

considerato:

che con tale decreto si intende colmare un vuoto normativo nella vigente disciplina relativa alla commercializzazione ed alla detenzione di specie potenzialmente pericolose per l'incolumità e salute pubblica;

che l'attuale normativa individua, come pericolose per la salute e l'incolu-

mità del pubblico, solo poche specie di animali appartenenti alla classe reptilia e mammalia (rettili e mammiferi);

considerato, inoltre, che l'elenco degli animali pericolosi riportato nel decreto del ministro dell'ambiente, adottato di concerto con i ministri dell'interno, della salute e delle politiche agricole in data 19 aprile 1996, in riferimento al regolamento (CE) n. 338 del 1997 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, non è più attuale ed esaustivo a causa del recente e abnorme sviluppo del commercio di animali esotici;

valutato che tale commercializzazione ha causato la sempre maggiore presenza sul nostro territorio di numerose specie di animali sicuramente pericolose per la salute e l'incolumità pubblica in quanto portatrici di malattie ed infezioni e problemi sanitari apparsi, anche recentemente, in quei paesi che maggiormente esportano fauna esotica in Italia;

considerato che, per quanto sopra esposto, è necessario rivedere e rinnovare le classi di animali ritenute pericolose alla luce dell'odierna maggiore circolazione e diffusione,

impegna il Governo:

ad abolire con propri provvedimenti la deroga al divieto di detenzione degli animali giudicati pericolosi ed inseriti nell'elenco di cui sopra, tenuti a fini ludici, di esposizione a causa degli oggettivi rischi connessi a tale attività, prevista alle lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 6, comma 6, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, mentre tale esenzione resta valida ai fini di ricerca e studi scientifici;

si impegna, inoltre il Ministero della salute:

ad adottare, d'intesa con i ministri dell'interno, delle politiche agricole e dell'ambiente, un decreto che provveda all'individuazione e all'elencazione di tutte le specie animali ritenute pericolose per

l'incolumità pubblica, nonché ad istituire un'anagrafe delle stesse specie pericolose presenti in Italia.

9/4198/1. Gianni Mancuso, Palumbo, Taborelli, Minoli Rota, Di Virgilio, Stagno d'Alcontres, Castellani, Porcu, Schmidt, Lucchese, Lisi.

La Camera,

esaminato il decreto-legge n. 159 del 2003 concernente il divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo;

rilevato che l'attuale elenco degli animali pericolosi, riportato nel decreto del ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il ministro dell'interno, della salute e delle politiche agricole del 19 aprile 1996, non risulta essere più attuale ed esaustivo a causa del recente ed ampio sviluppo del commercio di animali esotici;

che tale commercializzazione sta causando una rilevante presenza nel nostro paese di numerose specie animali, sicuramente pericolose per la salute e l'incolumità pubblica, a seguito di infezioni e problemi sanitari manifestatesi recentemente a seguito di importazione di fauna esotica, che implicano di conseguenza la revisione e l'elencazione di più ampie classi di animali ritenute pericolose,

impegna il Governo

ad abolire con propri provvedimenti la deroga al divieto di detenzione di animali giudicati pericolosi ed inseriti nell'elenco di cui sopra, tenuti a fini ludici, di esposizione o spettacoli in genere a causa degli oggettivi rischi connessi a tali attività, previste alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 6, comma 6, della legge 7 febbraio 1992 n. 150, ritenendosi valida l'esenzione ai fini di ricerca e studi scientifici;

ad adottare, da parte del ministro della salute, di concerto con i ministri delle politiche agricole, dell'ambiente e dell'interno, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto che provveda all'in-

dividuazione e all'elencazione di tutte le specie animali, ritenute pericolose per l'incolumità pubblica, nonché ad istituire un'anagrafe delle stesse specie pericolose presenti in Italia.

9/4198/2. Labate, Battaglia, Bindi, Maura
Cossutta, Zanella.